

Regolamento concernente la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva di cui all'articolo 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), ai sensi dell'articolo 62 della medesima legge regionale.

Art. 1 finalità

Art. 2 composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva

Art. 3 materie dell'esame di idoneità

Art. 4 norma transitoria

Art. 5 abrogazione del DPREg.128/2002

Art. 6 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nonché le materie dell'esame ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).-

Art. 2 composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva

1. Le commissioni giudicatrici istituite ai sensi dell'articolo 90 della legge regionale 2/2002 durano in carica quattro anni e sono composte da:

- a) il Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede;
- b) un rappresentante dell'Amministrazione regionale o un suo sostituto;
- c) un esperto di gestione di strutture ricettive designato dall'Associazione provinciale degli albergatori o un suo sostituto;
- d) un rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto;
- e) un rappresentante dell'Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto;
- f) un rappresentante dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto previo accordo;
- g) un docente di merceologia o un esperto in materia

2. Funge da Segretario della commissione giudicatrice un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La commissione si riunisce di norma ogni tre mesi, tenuto anche conto del numero delle domande di ammissione all'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva.

Art. 3 materie dell'esame di idoneità

1. L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva consiste in una prova orale vertente

sulle seguenti materie:

- a) legislazione turistica;
- b) legislazione sanitaria;
- c) legislazione in materia di lavoro e sicurezza sociale;
- d) legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) obblighi fiscali, tributi e norme di contabilità aziendale;
- f) organizzazione, amministrazione, controllo di gestione ed adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura indica, nell'ambito delle materie di cui al comma 1, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.

Art. 4 norma transitoria

1. Le commissioni giudicatrici già istituite ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128 (Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.) continuano ad operare sino alla loro naturale scadenza.

Art. 5 abrogazione del DPRReg.128/2002.

1. Il DPRReg. 128/2002 è abrogato.

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE